

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JACOPONI, MANIERA, DUCCL, SEMERARO SANTO, SALA, FIORENTINO

Annunziata il 24 marzo 1956

Modifica dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, recante norme per l'estensione del diritto al ricovero ospedaliero ai familiari della gente di mare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assicurazione malattia per la gente di mare è stata introdotta con regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, ed è stata integrata e perfezionata dal regolamento 1° gennaio 1939 emanato dalle Casse marittime, dall'accordo stipulato il 7 giugno 1940 tra la Federazione degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e la Federazione della gente di mare, dalla legge 31 gennaio 1941, n. 145, e da alcuni contratti collettivi.

Anteriormente, il trattamento di malattia per la gente di mare era quello previsto dall'articolo 537 del Codice del commercio. Organi dell'assicurazione sono le stesse Casse marittime di Genova, Napoli e Trieste, preposte dall'assicurazione infortuni della gente di mare. L'obbligo dell'assicurazione si estende a tutte le persone, senza distinzione di grado, o di retribuzione, che compongono l'equipaggio di una nave mercantile munita di carta di bordo (l'atto di nazionalità e ruolo di equipaggio) e di rimorchiatori anche se muniti di sola licenza.

L'obbligo dell'assicurazione si estende anche ai marittimi imbarcati su altre navi comunque armate; con ruolo, licenza o passavanti provvisorio; soltanto per le navi di stazza inferiore a 10 tonnellate e non armate di ruolo occorre distinguere; se non hanno motore sono escluse dall'assicurazione mentre se hanno motore sono obbligate ad assicurare per le malattie solo quando esso sia di forza superiore a 25 cavalli asse o 30 indicati.

È proprio in relazione a queste limitazioni che esiste oggi la numerosa categoria dei lavoratori della piccola pesca che non gode di assistenza malattia, problema questo largamente dibattuto e al quale urge dare una soluzione. Non è questo però il problema che con il presente progetto di legge noi intendiamo affrontare, anche perché da tempo esistono in proposito ben tre progetti di legge presentati da parlamentari di diverse correnti politiche.

Quello che noi intendiamo invece affrontare è la modifica del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, nella parte che riguarda le prestazioni ai familiari. Agli effetti delle prestazioni il regio decreto-legge 23 settembre 1947, n. 1918, contempla diverse specie di assicurazione:

- a) l'assicurazione fondamentale;
- b) l'assicurazione complementare;
- c) l'assicurazione per il caso di morte;
- d) l'assicurazione di malattia ai fami-

liari.

Il presente progetto vuole riferirsi essenzialmente a quella parte di prestazioni che riguardano i familiari dei marittimi.

Per l'assicurazione di malattia dei familiari, è lasciata ai singoli statuti delle Casse marittime la determinazione delle modalità di attuazione e delle categorie dei marittimi cui può esser estesa.

Il citato regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, integrato dal regolamento 1° gennaio 1939 emanato dalle Casse marit-

time, dall'accordo interfederale di categoria del 7 giugno 1940 e dalla legge 31 gennaio 1941, n. 145, considera quali familiari dell'assicurato per il diritto all'assistenza in quanto viventi a carico, che non abbiano costituito economia domestica separata e non assicurati in proprio per le malattie presso enti, il coniuge, i figli anche naturali fino all'età di 18 anni o fino al termine degli studi, gli studenti e inabili al lavoro nonché i genitori che siano ad esclusivo carico del marittimo.

Con la citata legge 31 gennaio 1941, n. 145, l'assistenza ai familiari di cui al contratto collettivo 7 giugno 1940 è stata estesa agli addetti alle società di navigazione di preminente interesse nazionale e sovvenzionate locali.

Con decorrenza 1° maggio 1943, a seguito degli accordi intervenuti fra le Federazioni dei lavoratori del mare e dell'armamento, il contratto collettivo 7 giugno 1940 è stato esteso ai familiari dei marittimi imbarcati su velieri e motovelieri da traffico.

Infine, con contratto collettivo stipulato il 20 ottobre 1942, tra le competenti Federazioni degli industriali e dei prestatori d'opera l'assistenza ai familiari è stata estesa, con decorrenza dal 1° marzo 1943, ai lavoratori della pesca.

Il diritto all'assistenza sussiste per i familiari durante il permanere del rapporto di lavoro e fino a 180 giorni dopo la risoluzione di esso, purché l'assicurato o i suoi familiari non abbiano nel frattempo acquisito diritto ad analoghe assistenze per effetto di altro rapporto di lavoro.

Ai soli fini dell'assistenza sanitaria il diritto alle prestazioni sussiste anche nei riguardi del marittimo, fino a 180 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dovendosi egli, nella sua qualità di capo-famiglia, considerare tutelato dall'assicurazione di famiglia dal momento stesso in cui, per decorso dei 28 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, cessano di avere efficacia nei suoi confronti l'assicurazione fondamentale e quella complementare.

La cura, iniziata nei termini suddetti, ha la durata massimo di un anno. L'assistenza ai familiari consiste:

a) nella cura medico-chirurgica in ambulatorio ed a domicilio, escluso il ricovero ospedaliero e sanatoriale, con la sola eccezione di cui alla lettera a);

b) nella somministrazione dei medicinali e mezzi terapeutici:

c) nel caso di parto viene corrisposta la somma di lire 4.500 a rimborso spese, oltre la somministrazione del pacco ostetrico.

In luogo di tali prestazioni è concesso, a richiesta della partoriente, il ricovero ospedaliero « reparto maternità » per la durata dello svolgimento regolare del parto.

Per gli interventi chirurgici non effettuabili ambulatoriamente la Cassa concorre alla spesa nella seguente misura: 75 per cento dell'onorario del medico operante calcolato sulla base della tariffa nazionale 1937 (moltiplicato 15) e cioè ad un concorso massimo da parte delle Casse di lire 30.000 annue per famiglia.

Ed è proprio su tale punto che ci permettiamo attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi e cioè sulla necessità che in luogo del concorso delle spese per interventi chirurgici non effettuabili in ambulatorio venga concesso ai marittimi il ricovero in ospedale dei propri familiari.

Non vi è stato convegno di marittimi dove tale problema non sia stato trattato e dibattuto.

L'assistenza ospedaliera per i familiari è oggi una esigenza estremamente attesa che non può essere più ignorata. Si hanno esempi di marittimi ed in particolare di pescatori che per una malattia della moglie o di un figlio sono stati costretti a chiedere anticipazioni, crediti e ad ipotecare la loro casetta e il loro peschereccio.

A questo stato di cose in parte sopperiscono i comuni rilasciando carte di povertà ed autorizzando ricoveri d'urgenza ma anche in questo ultimo caso le spese di ospedalità vengono a ricadere sui marittimi ai quali i comuni per un senso di umanità e di solidarietà sociale, anche nei casi di mancata urgenza, non riescono a negare il ricovero di un familiare bisognoso di interventi o di cure.

Se si vuole rimediare allo stato di cose ancora purtroppo esistenti dobbiamo fare in modo ed anche al marittimo venga concesso il ricovero ospedaliero per i propri familiari.

Sono decine di migliaia di lavoratori che non possono essere lasciati sotto l'incubo di dover sopportare, in caso di malattia di un loro familiare, ingenti spese ospedaliere per affrontare le quali si troverebbero costretti a lavorare tutta la loro vita.

La presente proposta si limita quindi a modificare l'articolo 23 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, nel senso che anche l'assistenza ospedaliera venga compresa fra le prestazioni ai familiari della gente di mare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza comprende tutte le prestazioni sanitarie previste dagli articoli 6 e 7 ».

ART. 2.

Per i maggiori oneri derivanti dal diritto al ricovero ospedaliero, che, in relazione all'articolo precedente, si intende esteso ai familiari di tutte le categorie di assicurati, si provvede adeguando il contributo a carico del datore del lavoro secondo le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano la determinazione dei contributi per l'assistenza ai familiari.

ART. 3.

La presente legge ha effetto:

- a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
- b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.